



---

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**UTILITALIA - CONOU**

---

## **PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA E GESTIONE DI OLI USATI**

Il presente protocollo d'intesa ("**Protocollo**") è sottoscritto in Rimini, il .....2019 ("**Data di Sottoscrizione**")

**TRA**

**Utilitalia**, con sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo 80/a, in persona del Vice Presidente Filippo Brandolini ("**Utilitalia**");

**E**

**Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati**, con sede legale in Roma, Via Virgilio Maroso n. 50, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Paolo Tomasi,, ("**Consorzio o CONOU**");

(Utilitalia e il Consorzio di seguito sono anche congiuntamente indicati come "**Parti**" e, ciascuna individualmente, come "**Parte**").

### **PREMESSE:**

- (A) **VISTA** la normativa di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" ("**Testo Unico dell'Ambiente**" o "**TUA**");
- (B) **VISTI** gli articoli 216-*bis* e 184 del TUA, secondo cui gli oli minerali divenuti impropri all'uso cui erano inizialmente destinati ("**Oli Usati**") che presentano una o più delle caratteristiche elencate nell'Allegato I, parte quarta, del Testo Unico dell'Ambiente sono classificati alla stregua di rifiuti pericolosi e devono pertanto essere gestiti secondo le modalità previste nella parte quarta del TUA stesso;
- (C) **VISTI** in particolare gli articoli 179 e 216-*bis*, comma terzo, del TUA (e, già in precedenza, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante la "*Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati*"; "**D.Lgs. 95/1992**") che prevedono il principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti, disponendo nello specifico che gli Oli Usati siano gestiti:
  - (i) in via principale, tramite processi di rigenerazione volti alla produzione di basi lubrificanti;

- (ii) in via sussidiaria, nell'eventualità in cui il processo di rigenerazione sia tecnicamente infattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto della normativa applicabile;
  - (iii) in via residuale, nell'eventualità in cui sia la rigenerazione sia la combustione di cui ai precedenti punti si rivelino tecnicamente impraticabili, tramite le operazioni di smaltimento previste dal TUA;
- (D) **VISTI**, inoltre, gli articoli 187 e 216-*bis*, comma secondo, del TUA, che impongono di tenere costantemente separati gli Oli Usati da destinare a processi di trattamento diversi tra loro, vietando in ogni caso di miscelare gli Oli Usati con altri tipi di rifiuti o sostanze, ivi compresa la loro diluizione;
- (E) **VISTI**, infine, gli articoli 236 del TUA e 11 del D.Lgs. 95/1992, che istituiscono e disciplinano il Consorzio – ente di diritto privato senza scopo di lucro retto dallo statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico in data 7 novembre 2017 (“**Statuto**”) – al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli Oli Usati da avviare nella massima misura possibile alla rigenerazione tesa alla produzione di oli di base, in conformità alla normativa applicabile;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- (F) in base all'articolo 236, comma 12, del TUA (e, già in precedenza, l'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 95/1992) e all'articolo 3 dello Statuto, il Consorzio ha, tra gli altri, il compito di svolgere le seguenti attività su tutto il territorio nazionale:
- (i) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta degli Oli Usati, anche attraverso campagne di comunicazione dedicate;
  - (ii) assicurare e incentivare la raccolta degli Oli Usati ritirandoli, direttamente o indirettamente, dai detentori e dalle imprese autorizzate;
  - (iii) selezionare gli Oli Usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
  - (iv) provvedere affinché gli Oli Usati raccolti siano gestiti e destinati al trattamento secondo l'ordine di priorità normativo richiamato alla precedente Premessa (C);
  - (v) svolgere attività di formazione attraverso corsi, seminari e convegni aventi per oggetto tutti gli aspetti concernenti la gestione e la raccolta degli Oli Usati;
  - (vi) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli Oli Usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;
  - (vii) incentivare la raccolta di Oli Usati rigenerabili;

- (G) ai sensi degli articoli 206 del TUA e 3, comma 4, numero 2) dello Statuto, al fine di favorire la gestione degli Oli Usati tramite processi di rigenerazione volti alla produzione di basi lubrificanti, il Consorzio può stipulare contratti di programma e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e/o privati finalizzati a ottimizzare e rendere più efficiente il ciclo delle attività di gestione degli Oli Usati mediante, tra l'altro, la promozione di processi produttivi idonei a ottimizzare il recupero dei rifiuti;
- (H) Utilitalia è la Federazione che riunisce oltre 500 Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee
- (I) Utilitalia riconosce il fondamentale interesse strategico di rendere più efficiente il processo di raccolta degli oli usati promuovendo ed incentivando presso la propria base associativa le migliori pratiche in materia, anche tramite la collaborazione con tutti i soggetti interessati

**RITENUTO CHE:**

- (L) la corretta gestione degli Oli Usati rappresenta un tema di rilevanza strategica, dove le istanze economiche e di sviluppo industriale si intrecciano fortemente con quelle della tutela ambientale e della salute dei cittadini: un miglioramento del processo di produzione e gestione degli Oli Usati a monte della raccolta effettuata dai concessionari e dai raccoglitori autorizzati dal Consorzio che consenta di migliorarne la qualità al fine di avviarne quantitativi sempre maggiori alla rigenerazione è di beneficio all'intera collettività, favorendo l'ulteriore sviluppo di un'economia circolare impostata sul proficuo riutilizzo degli scarti finalizzato a una crescita economica e sociale;
- (M) il miglioramento qualitativo-gestionale del processo di raccolta degli Oli Usati impone un approccio integrale al problema, richiedendo una maggiore e sempre più attiva partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti: il processo di

raccolta e le iniziative volte a migliorarlo devono riguardare non soltanto i soggetti raccoglitori, ma anche, e soprattutto, i produttori e detentori;

- (N) sia, dunque, opportuno avviare una serie di iniziative congiunte delle Parti, di carattere informativo e formativo, al fine di, tra l'altro:
- (i) sensibilizzare gli operatori sulla corretta gestione degli Oli Usati affinché gli stessi vengano conservati e separati ed inoltre non vengano miscelati con altre tipologie di rifiuti o sostanze, prima della presa in carico da parte dei soggetti raccoglitori, secondo modalità idonee a una loro più efficiente raccolta e rigenerazione, così da migliorare la qualità sia dell'Olio Usato raccolto sia, conseguentemente, il processo di rigenerazione dell'Olio Usato;
  - (ii) al tempo stesso, supportare gli stessi operatori nell'adempimento degli obblighi imposti dalla complessa normativa applicabile (ivi comprese le specifiche modalità tecniche di gestione degli Oli Usati);
- (O) sia, altresì, opportuno stabilire principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra le Parti al fine di assicurare la migliore riuscita delle summenzionate iniziative.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

## **ARTICOLO 1**

### **PREMESSE**

- 1.1 **Premesse.** Le Premesse al Protocollo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 1.2 **Interpretazione.** Nel Protocollo, ai fini di un'univoca interpretazione dello stesso, salvo ove il contesto richieda altrimenti:
- (i) i riferimenti a leggi, decreti o regolamenti sono da intendersi come riferimenti a tali leggi, decreti o regolamenti nel testo di tempo in tempo vigente;
  - (ii) i riferimenti ad atti, contratti e documenti sono da intendersi come riferimenti a tali atti, contratti e documenti come di tempo in tempo modificati.
- 1.3 **Rubriche.** Le rubriche degli articoli hanno mera finalità descrittiva, sono inserite esclusivamente per facilitare la consultazione e non possono essere utilizzate allo scopo di interpretare il Protocollo.

## **ARTICOLO 2**

### **OGGETTO DEL PROTOCOLLO**

- 2.1 **Collaborazione.** Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e finalità statutarie, al fine di migliorare dal punto di vista qualitativo e gestionale il processo di gestione e raccolta degli Oli Usati da parte degli operatori coinvolti, in conformità con quanto richiesto dalla normativa applicabile (“**Collaborazione**”).
- 2.2 **Obiettivi della Collaborazione.** Le Parti prendono atto e concordano che la Collaborazione sarà principalmente volta a sensibilizzare – anche attraverso iniziative di carattere informativo – gli operatori sulla corretta gestione degli Oli Usati, così da migliorare la qualità sia dell'Olio Usato raccolto che, conseguentemente, il processo di rigenerazione dell'Olio Usato.
- 2.3 Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 2.2, la Collaborazione avrà in particolare l'obiettivo di:
- (i) sensibilizzare tutti gli operatori economici coinvolti nella filiera degli Oli Usati (“**Operatori Economici**”) sulla corretta gestione degli Oli Usati stessi, quali rifiuti pericolosi ai sensi della normativa applicabile;
  - (ii) rendere gli Operatori Economici edotti sui vantaggi conseguenti al rispetto delle migliori pratiche di gestione degli Oli Usati, anche in termini di valorizzazione del marchio, affidabilità e nuove opportunità commerciali, al fine di renderli sempre più parte attiva e protagonisti di un sistema di economia circolare solido, efficiente e competitivo.

## **ARTICOLO 3**

### **IMPEGNI DELLE PARTI**

- 3.1 **Seminari di informazione.** Nell'ambito della Collaborazione, le Parti si impegnano a organizzare seminari di informazione-formazione (della durata orientativa di mezza giornata) rivolti ai rappresentanti delle imprese che erogano servizi di igiene ambientali associate ad Utilitalia, allo scopo di illustrare i profili applicativi della normativa relativa alla gestione degli Oli Usati e stimolare una maggiore attenzione sull'importanza di separare gli Oli Usati da destinare a processi di trattamento diversi tra loro, nonché di non miscelarli con altre tipologie di rifiuti o sostanze (“**Seminari**”).
- 3.2 **Impegni del Consorzio.** Ai fini di cui al precedente Articolo 3.1, il Consorzio si impegna a:

- (i) Predisporre, d'intesa con Utilitalia, il programma formativo oggetto dei Seminari;
- (ii) Selezionare, d'intesa con Utilitalia, i relatori e il personale docente;
- (iii) predisporre il materiale di supporto necessario alla partecipazione ai Seminari, ivi inclusa la predisposizione di appositi materiali (anche audiovisivi) didattici e informativi inerenti la corretta gestione degli Oli Usati;
- (iv) predisporre e distribuire un opuscolo contenente le linee guida per una corretta gestione degli Oli Usati nel processo produttivo industriale finalizzato a diffondere presso gli Operatori Economici le migliori pratiche di recupero e stoccaggio degli Oli Usati al fine del miglioramento della loro qualità, che tenga conto delle risultanze dei Seminari ("**Linee Guida**").

Le Parti prendono atto e concordano che, al fine di adempiere agli impegni assunti in base al presente Articolo 3.2, il Consorzio potrà avvalersi, a proprie spese, della collaborazione delle società di Comunicazione che selezionerà secondo proprie procedure.

33 **Impegni di Utilitalia.** Ai fini di cui al precedente Articolo 3.1, Utilitalia si impegna a:

- (i) collaborare allo svolgimento e all'organizzazione dei Seminari presso la propria base associativa;
  - (ii) pubblicizzare e promuovere presso la propria base associativa – anche attraverso l'invio di appositi inviti – le attività di informazione di cui al presente Articolo 3.
- 34 **Monitoraggio.** Le Parti definiranno, con successivo e separato atto da approvare entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, un programma di *follow-up* per verificare i risultati raggiunti attraverso la Collaborazione.

## **ARTICOLO 4**

### **UTILIZZO DEI LOGHI**

- 41 **Loghi.** Le Parti si impegnano a reciprocamente tutelare e promuovere la propria immagine e quella delle attività e iniziative comuni sottese alla Collaborazione. Resta inteso che i marchi e i loghi delle Parti potranno essere utilizzati, previa intesa, nell'ambito delle attività comuni oggetto del Protocollo, senza che ciò comporti per le Parti medesime alcun onere finanziario derivante dall'utilizzazione degli stessi.
- 42 **Utilizzazione straordinaria dei loghi.** Le Parti prendono atto e concordano che il Protocollo non comporta alcuna spendita del nome, concessione, utilizzo del marchio, dei loghi e dell'identità visiva delle Parti per qualsiasi fine estraneo alle attività e iniziative comuni sottese alla Collaborazione, ivi compreso per fini commerciali e/o pubblicitari.

## **ARTICOLO 5**

### **RESPONSABILITÀ DELLE PARTI**

- 5.1 **Personale impiegato.** Utilitalia e il Consorzio prendono atto e concordano che ciascuna Parte sarà responsabile per le proprie attività e per il proprio personale anche con riguardo agli atti e omissioni.
- Una Parte non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni sofferti da, o causati dal, personale impiegato dall'altra Parte per l'esecuzione delle attività di cui al Protocollo.

## **ARTICOLO 6**

### **REFERENTI**

- 6.1 **Referenti.** I referenti delle Parti per le attività connesse all'attuazione del Protocollo sono individuati nelle seguenti persone:
- (i) per il Consorzio, sul piano strategico e programmatico, il Vice Presidente, Ing. Riccardo Piunti;
  - (ii) per Utilitalia, sul piano strategico e programmatico, il Direttore del Settore Ambiente, Dott. Luca Mariotto

## **ARTICOLO 7**



## PUBBLICITÀ

- 7.1 **Visibilità.** Le Parti si impegnano a valorizzare il Protocollo fornendone adeguata visibilità.
- 7.2 **Campagne di comunicazione.** Le parti potranno, a loro completa discrezione, pubblicizzare le attività e iniziative comuni organizzate nell'ambito della Collaborazione, mediante idonee campagne di comunicazione sia *offline* che *online*.

## ARTICOLO 8

### ONERI

- 8.1 **Oneri.** Dalla sottoscrizione del Protocollo non deve conseguire alcun onere finanziario in capo alle Parti.

## ARTICOLO 9

### ADESIONI E MODIFICHE

- 9.1 **Adesioni.** Il Protocollo potrà essere esteso ad altre associazioni, Istituzioni, enti territoriali, organizzazioni e altri soggetti pubblici e/o privati che vorranno sottoscriverlo in completa e incondizionata adesione ai principi in esso contenuti e in conformità alle finalità di cui al precedente Articolo 2.
- 9.2 Le adesioni di cui al precedente Articolo 9.1 saranno formalizzate tramite sottoscrizione del Protocollo da parte del nuovo soggetto, previo consenso unanime scritto delle Parti. Resta inteso che tale consenso potrà essere reciprocamente manifestato anche tramite l'utilizzo di mezzi digitali.
- 9.3 **Accordi integrativi, modificativi e attuativi.** Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi e attuativi del Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai precedenti Articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto. Resta inteso che qualunque integrazione e/o modifica del Protocollo non sarà valida e vincolante ove non risulti concordata mediante atto integrativo scritto e sottoscritto dalle Parti.
- 9.4 **Non esclusività dell'Accordo.** Il presente Protocollo non limita né impedisce la sottoscrizione di ulteriori protocolli di intesa, accordi e convenzioni tra le Parti nonché tra ognuna delle Parti e soggetti terzi anche per le medesime finalità purché non in contrasto con esse.

## ARTICOLO 10

### TERMINE

- 10.1 **Durata e rinnovo.** La durata del presente Protocollo è di due anni dalla Data di Sottoscrizione. Al termine di tale periodo, le Parti si incontreranno per esaminare congiuntamente i risultati della Collaborazione, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al precedente Articolo 3.4, e valutare l'opportunità di un rinnovo del Protocollo, eventualmente modificato e/o integrato nei contenuti. Qualsiasi rinnovo potrà avvenire soltanto tramite consenso scritto di entrambe le Parti.

**ARTICOLO 11**  
**TRATTAMENTO DEI DATI**

11.1 **Trattamento dei dati.** Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali eventualmente gestiti nell'ambito delle attività e iniziative svolte ai sensi del Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto della normativa europea e italiana, primaria e secondaria, applicabile.

Rimini, xx novembre 2019

Utilitalia

CONOU

---

(Filippo Brandolini)

---

(Paolo Tomasi)